



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2018, proposto da:

Jo Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

***contro***

Regione Siciliana – Assessorato Regionale Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Sicilia Digitale S.p.A., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

del silenzio-diniego serbato dall'Amministrazione sulla istanza di accesso ai documenti amministrativi inviata dalla Jo Consulting srl con PEC del 12.6.2018, e per il conseguente accertamento del diritto all'accesso ai documenti richiesti e dell'obbligo dell'Amministrazione di esitare l'istanza suddetta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Attivita' Produttive;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

La Jo Consulting srl premette di aver gestito l'invio telematico di una domanda redatta da una impresa (la "Tuttanatura di Fascetto Tamburino Nicola") finalizzata alla partecipazione alla

procedura di assegnazione dei contributi PO FESR 3.1.1.3. Poiché l'impresa non si è classificata in posizione utile per l'ottenimento del contributo, e dato che questo risultato viene connesso con alta probabilità alla posizione cronologicamente assunta con l'invio della domanda di partecipazione, la JO Consulting srl ha formulato all'Assessorato Regionale Attività Produttive – con PEC del 12.06.2018 - istanza di accesso agli atti, col seguente contenuto: *“per ragioni di tutela anche giurisdizionale delle nostre situazioni giuridiche (...) l'ostensione, in particolare, dei seguenti atti e documenti: 1) Il contratto ovvero l'atto o gli atti amministrativi che disciplinano i rapporti tra l'Assessorato alle Attività Produttive e la società “Sicilia Digitale s.p.a.” per la gestione elettronica delle domande di partecipazione ai bandi comunitari, comunque denominati; 2) Le linee guida – o qualunque documento analogo – che disciplinano gli standard tecnici cui “Sicilia Digitale s.p.a.” deve attenersi al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza e la parità di accesso ai fondi stessi; 3) I software, anche forniti ovvero gestiti da terze parti (nel qual caso l'istanza di accesso si intende estesa ai documenti inerenti le relative procedure di affidamento), che processano telematicamente la protocollazione delle domande, dal momento dell'invio tramite il portale di Sicilia Digitale s.p.a. al momento della effettiva protocollazione, con speciale riguardo alla parte che garantisce la rispondenza esatta tra l'ordine di invio delle domande e l'ordine di protocollazione”.*

L'istanza di accesso ai documenti amministrativi è stata prontamente inoltrata dall'Assessorato alla Sicilia Digitale spa, ma non ha avuto tuttavia alcun esito.

In data 27.07.2018, pertanto, la Jo Consulting ha proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. il ricorso in epigrafe, notificandolo all'Assessorato Regionale Attività Produttive, nonché alla Sicilia Digitale spa, quale società partecipata dalla Regione Siciliana che ha per oggetto sociale – e per scopo istituzionale – lo svolgimento di tutte le attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali.

La ricorrente, premettendo di voler confrontare la data e l'orario di invio della propria PEC contenente la domanda con quella registrata dal sistema automatizzato ricevente gestito da Sicilia Digitale spa, denuncia in punto di diritto:

1.- la violazione del cd. “diritto di accesso civico” ex art. 1 del D. Lgs. 33/2013, esercitabile anche nei confronti delle società in controllo pubblico definite tali dal decreto legislativo 175/2016 (ossia, quelle sulle quali una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo indicati nell'art. 2359 c.c.);

2.- la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge 241/90.

L'Assessorato Regionale Attività Produttive - costituitosi in giudizio - ha dedotto l'insussistenza di una fattispecie di silenzio imputabile all'amministrazione regionale, atteso che i documenti di cui è stata chiesta l'ostensione non risultano nella disponibilità dell'Ufficio, bensì della società Sicilia Digitale s.p.a., alla quale l'istanza di accesso della ricorrente era stata inoltrata per tempo.

La Sicilia Digitale spa non risulta costituita in giudizio.

All'udienza camerale del 6 dicembre 2018 - su richiesta del Collegio, finalizzata a valutare la legittimazione al ricorso - parte ricorrente ha precisato di aver chiesto l'ostensione di atti generali, non riferiti alla sola posizione del soggetto nell'interesse del quale era stata presentata la domanda.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In primo luogo, va evidenziato come non risulti sussistere nel caso di specie alcuna ragione ostativa all'accesso, del tipo indicato nell'art. 5 bis del D. Lgs. 33/2013 e nell'art. 24 della L. 241/90.

Pertanto, i documenti indicati nella domanda di accesso sub 1) e sub 2) devono essere resi conoscibili dall'amministrazione (Assessorato Regionale Attività Produttive) in applicazione del cd. "diritto di accesso civico" di cui all'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, trattandosi di atti soggetti a pubblicazione obbligatoria, in quanto relativi all'organizzazione della pubblica amministrazione (v. art. 13 del citato D. Lgs.) ed all'attività degli enti vigilati (v. art. 22 del citato D. Lgs.), riguardanti in particolare la società controllata Sicilia Digitale spa.

Con riguardo agli elementi (software) richiesti nel punto 3) della domanda, la loro ostensione deve essere consentita alla parte istante in modo parziale (nei limiti che di seguito si esporranno), sotto un diverso inquadramento giuridico: la loro conoscenza appare infatti funzionale - per quanto indicato in ricorso, e non contestato dalla parte resistente - alla successiva ipotetica tutela giurisdizionale della posizione dell'impresa che ha conferito mandato alla Jo Consulting, al fine di far valere il preteso diritto ad un utile inserimento nella graduatoria stilata per l'erogazione dei contributi PO FESR 3.1.1.3. Si tratta, quindi, dell'accesso indicato nell'art. 24, co. 7 della L. 241/1990, a norma del quale *"Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"*.

Tuttavia, deve precisarsi che, al fine di soddisfare tale esigenza, la ricorrente non ha interesse alla intera conoscenza del software utilizzato dalla Sicilia Digitale spa (che potrebbe, peraltro, essere protetto da diritti di privativa), ma solo delle modalità con le quali è stata registrata informaticamente la domanda di partecipazione al bando, allo scopo di verificare se sussista realmente la dedotta discrasia temporale fra il momento dell'invio del file e quello di ricezione da parte del sistema informatico.

Rispetto a tale domanda, la legittimazione passiva si radica in capo alla non costituita Sicilia Digitale spa, atteso che - per quanto è emerso nel corso del giudizio - tale società gestisce in autonomia il portale dedicato alla ricezione delle istanze.

In conclusione, il ricorso va accolto, con le precisazioni di cui in motivazioni, col conseguente obbligo dell'Assessorato Regionale Attività Produttive e della Sicilia Digitale spa - ognuno per la parte di propria competenza - di consentire l'accesso agli atti indicati, nei limiti sopra evidenziati con riguardo al punto 3) dell'istanza, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara il diritto della società ricorrente di ottenere l'accesso agli atti richiesti, nei limiti e nei tempi precisati in motivazione, ed ordina all'amministrazione regionale resistente ed alla Sicilia Digitale spa di consentire l'accesso, con le precisazioni di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione regionale e la Sicilia Digitale spa al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.605, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Bruno**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO